

Codice A1816B

D.D. 6 agosto 2026, n. 1541

DEMANIO IDRICO FLUVIALE - (CNA1112 PERTINENZA) - Concessione demaniale per l'occupazione di un'area demaniale di pertinenza del Torrente Cherasca ad uso agricolo (superficie 3.610,00 mq - pioppeto) nel Comune di Alba (CN). Richiedente: Soc. Semplice Agricola AGRIMAV - ALBA (CN) (codice soggetto 397781) - Indennizzi anni 2016/2026 (6/12), Canone 2026 (6/12), deposito cauzionale - Accertamento di € 166,00 ...



ATTO DD 1541/A1816B/2026

DEL 06/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: OGGETTO: DEMANIO IDRICO FLUVIALE – (CNA1112 PERTINENZA) - Concessione demaniale per l'occupazione di un'area demaniale di pertinenza del Torrente Cherasca ad uso agricolo (superficie 3.610,00 mq – pioppeto) nel Comune di Alba (CN).
Richiedente: Soc. Semplice Agricola AGRIMAV – ALBA (CN) (codice soggetto 397781) - Indennizzi anni 2016/2026 (6/12), Canone 2026 (6/12), deposito cauzionale - Accertamento di € 166,00 (Cap. 64730/2026) e Impegno di € 166,00 (Cap. 442030/2026).

Premesso che:

- con nota assunta al prot. n. 19675/A1816B del 27/04/2026, la Soc. Semplice Agricola AGRIMAV (codice soggetto 397781) - (P.Iva e C.F. 03640410043) ha presentato la domanda di concessione demaniale per la regolarizzazione dell'occupazione di un'area demaniale ad uso agricolo (pioppeto) in comune di Alba (CN), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

- all'istanza è allegato l'elaborato progettuale firmato digitalmente dalla Dott. Simona FERUTTA (*files: Prog_AGRIMAV_2026_rev1_signed.pdf comprendente la Tavola di rilievo*) nei quali è individuata puntualmente l'area demaniale richiesta in concessione (sup. mq 3.610,00 mq rif. catastali F° 21 antistanti alle particelle n. 263-264-265 lungo la sponda sx e alle particelle 58-190-192-267 lungo la sponda dx del T. Cherasca)

- l'istanza è stata presentata a seguito del Rapporto Amministrativo n. 05/2026 del Comando Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" – Stazione Carabinieri Forestale Alba pervenuto in data 06/02/2026 (acquisito al prot. n. 7978) ed integrato in data 13/02/2026 (acquisito al prot. n. 7978) , nell'ambito del quale è stata accertata l'occupazione senza titolo delle pertinenze demaniali in questione, oltre ad una modestissima pertinenza del fiume Tanaro di mq. 47,50 (lungo la sponda dx – Rif. R.A. 41/20) utilizzata a pioppeto per la quale la Soc. AGRIMAV ha immediatamente

provveduto a liberare l'area rimuovendo i pioppi collocati a distanza non regolamentare rispetto ai dettami dell'art. 96 del R.D. 523/1904;

Dato atto che il Settore, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R (di seguito "regolamento") ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile ed ha avviato il procedimento con nota prot. n. 22106/A1816B del 12/05/2026 e con la stessa nota, oltre alla richiesta del parere di compatibilità idraulica all'AIPo, è stata richiesta la pubblicazione dell'istanza all'Albo Pretorio del Comune di Alba (CN), la pubblicazione sul B.U.R.

Considerato che:

- l'avviso di presentazione dell'istanza in oggetto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Alba (pubblicazione n. 1869/2026 dal 13/05/2026 al 27/05/2026) senza dare luogo a domande concorrenti come comunicato dal Comune con nota pervenuta al prot. n. 27464/A1816B del 16/06/2026 e sul B.U.R. n. 19 del 14/05/2026.

- l'AIPo - Agenzia Interregionale del fiume Po, Autorità idraulica competente sul fiume Tanaro, con nota assunta al prot. 2916/A1816B del 22/01/2026, ha espresso il proprio parere di compatibilità idraulica con prescrizioni allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi e che a seguito dell'accertamento in situ e dell'istruttoria tecnica, si ritiene possibile, con riferimento al comma 4 dell'art. 16 del regolamento, rilasciare la concessione per anni 9 (nove) sulla base delle prescrizioni stabilite dall'A.I.Po. e di quelle contenute nello schema di disciplinare di concessione, entrambi allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, oltre all'osservanza delle condizioni sottoriportate:

- al fine di assicurare la stabilizzazione delle sponde e favorire il ripristino della vegetazione spontanea così come previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (art. 115), si richiama l'osservanza all'art. 96 del R.D. n. 523 del 25/07/1904, in particolare le piantagioni e lo smovimento del terreno, dovranno essere mantenuti ad una distanza non minore di 4 m dal ciglio superiore di sponda mentre per i manufatti e gli scavi a distanza non minore di 10 m, anche nel caso in cui l'evoluzione naturale del corso d'acqua dovesse comportare dinamiche erosive tali da ridurre le attuali distanze;

- in caso di piene del corso d'acqua, nulla potrà essere richiesto all'Amministrazione Regionale in termini di indennizzo per i danni causati dagli eventuali fenomeni esondativi (allagamenti) ed erosivi (asportazione di parte del terreno per erosioni di sponda).

- ai sensi dell'art. 12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare ed a versare i ratei mensili del canone demaniale dell'anno in corso (6/12), gli arretrati anni 206/2026 (6/12) e la cauzione nell'esercizio 2026, entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c) del regolamento;

- il canone annuo 2026 è determinato in Euro 83,00 (ottantatre/00) per la superficie totale di mq 3.610,00 (*di cui 1.870 a pioppeto e 1.740 a ecotono*) ai sensi della L.R. 12/2004 e s.m.i. e della tabella allegato A di cui all'art. 56 della L.R. n. 19 del 17/12/2018 (aggiornata con DD 3484/A1801B del 24/11/2021 e successiva rettifica con D.D. 3928/A1801B del 28/12/2021);

- a seguito dell'accertamento del Comando Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" – Stazione

Carabinieri Forestale Alba risulta che l'occupazione delle aree demaniali è in atto dall'anno 2016 con finalità agricole (pioppeto) e pertanto il richiedente è tenuto al pagamento dell'indennizzo relativo all'occupazione pregressa sine titolo per una superficie complessiva di mq. 3.657,50, tenendo conto anche della superficie di mq 47,50 posta in sponda dx del fiume Tanaro prontamente liberata dalla ditta richiedente, determinato ai sensi dell'art. 1bis, comma 4, della L.R. 12/2004 s.m.i., pari ad Euro 1.918,00 (millenovecentodiciotto/00).

- la Soc. Semplice Agricola AGRIMAV (codice soggetto 397781) - (P.Iva e C.F. 03640410043) deve corrispondere l'importo totale di Euro 2.126,00 (Euro duemilacentotrentasei/00), entro il 31/12/2026, di cui:

- Euro 1.918,00 dovuti a titolo di indennizzo per l'occupazione pregressa sinetitulo (2016/2026 (6/12);

- Euro 166,00 dovuti a titolo di deposito cauzionale;

- Euro 42,00 dovuti a titolo di ratei mensili (6 mesi) del canone demaniale dell'anno in corso;

- contestualmente alla presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del regolamento sono state versate le spese di istruttoria pari Euro 150,00 a favore della Regione Piemonte, tramite pagamento con bonifico bancario – Banca d'Alba (Filiale Alba Mussotto), associate all'accertamento contabile 519/2026 sul capitolo 31225.

- il versamento del deposito cauzionale, previsto dall'art. 11 del regolamento può essere effettuato tramite fideiussione bancaria o assicurativa o tramite modalità PagoPA a favore della Regione Piemonte;

- la Soc. Semplice Agricola AGRIMAV (codice soggetto 397781) - (P.Iva e C.F. 03640410043) ha scelto di eseguire il versamento del deposito cauzionale a favore della Regione Piemonte tramite modalità PagoPA.

Ritenuto:

- di accertare l'importo di Euro 166,00 sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, esercizio 2026, dovuto dalla Soc. Semplice Agricola AGRIMAV (codice soggetto 397781) - (P.Iva e C.F. 03640410043) a titolo di deposito cauzionale;

- di impegnare l'importo di Euro 166,00 sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, esercizio 2026, dovuto dalla Soc. Semplice Agricola AGRIMAV (codice soggetto 397781) - (P.Iva e C.F. 03640410043) sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, esercizio 2026, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per consentire la restituzione del deposito cauzionale di cui si tratta.

Dato atto che:

- per lo svincolo di tale cauzione si provvederà mediante l'emissione di un atto dirigenziale da parte del Settore Tecnico Regionale - Cuneo, a seguito della richiesta dell'interessato della verifica del rispetto delle prescrizioni impartite, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del regolamento.

- l'importo di Euro 42,00 dovuto a di ratei mensili del canone demaniale dell'anno in corso (6/12) verrà incassato sull'accertamento n. 516/2026 del Capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, esercizio 2026 (Ben. n.128705).

- l'importo di Euro 1.918,00 dovuto a titolo di indennizzo per l'occupazione pregressa verrà incassato sull'accertamento n. 516/2026 del Capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, esercizio 2026 (Ben. n.128705).

- occorre caricare sul Portale Enti Creditori una lista di carico di Euro 2.126,00 riferibile alle somme dovute alla Regione Piemonte dovuti dalla Soc. Semplice Agricola AGRIMAV (codice soggetto 397781) - (P.Iva e C.F. 03640410043) a titolo di deposito cauzionale, canone demaniale dell'anno in corso (6/12) ed indennizzi anni 2016/2026 (6/12) a cui dovranno essere associati il numero di accertamento assunto con la presente determinazione e quello assunto con la D.D. n. 2610/2025/A1801C/A1800, per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti;

- dalla Soc. Semplice Agricola AGRIMAV (codice soggetto 397781) - (P.Iva e C.F. 03640410043) verranno inviati due avvisi di pagamento contenenti il Codice IUV (Identificativo Univoco di Versamento) da utilizzare al momento della transazione;

- l'accertamento del sopra descritto deposito cauzionale non è stato già assunto con precedenti atti amministrativi.

Verificata la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo U 442030 del bilancio gestionale 2026-2028, esercizio 2026 e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.

Dato atto che:

- per le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della L. 136/2010 s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il regio decreto n.523/1904;
- Visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008;
- Vista la legge regionale n. 20/2002 e la legge regionale n. 12/2004;
- Visto il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- Visti gli artt. 15 e 16 della legge regionale n. 14/2014;
- Visto il decreto legislativo n. 118/2011;
- Visto il decreto legislativo n. 33/2013;
- Visto il regolamento regionale n. 11 del 21/12/2023 di modifica del regolamento regionale di contabilità n. 9/2021;

- Vista la Legge regionale n. 2 del 3 febbraio 2026 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";
- Vista la Legge regionale n. 3 del 3 febbraio 2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028" e s.m.i.;
- Visto il DGR n. 1-2209 del 9/2/2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria";
- Visto il D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";

determina

1 - di concedere alla Soc. Semplice Agricola AGRIMAV (codice soggetto 397781) - (P.Iva e C.F. 03640410043) l'occupazione di area di pertinenza del Torrente Cherasca (superficie mq 3.610,00) per finalità agricole (pioppeto mq. 1870,00 e mq. 1740,00 ecotono) in Comune di Alba (CN) (rif. catastali F° 21 antistanti alle particelle n. 263-264-265 lungo la sponda sx e alle particelle 58-190-192-267 lungo la sponda dx del T. Cherasca), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa e subordinatamente al parere idraulico dell'A.I.Po allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

2 - di richiedere gli indennizzi, il canone, la cauzione e la firma del disciplinare di concessione entro la scadenza del 31/12/2026;

omissis

3 - di stabilire:

- la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
- che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare o dei versamenti della cauzione e del canone entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della concessione;
- la durata della concessione in anni 9 fino al 31/12/2034, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- che il canone annuo, fissato in € 83,00 soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, è dovuto per anno solare ed è versato anticipatamente nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 28 febbraio dell'anno in corso.

4 - di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

5 - di accertare l'importo di Euro 166,00 dovuto dalla Soc. Semplice Agricola AGRIMAV (codice soggetto 397781) - (P.Iva e C.F. 03640410043) a titolo di deposito cauzionale sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, esercizio 2026, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6 - di impegnare l'importo di Euro 166,00 a favore della Soc. Semplice Agricola AGRIMAV

(codice soggetto 397781) - (P.Iva e C.F. 03640410043) sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, esercizio 2026, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per consentire la restituzione del deposito cauzionale qualora ne sorgano i presupposti;

7 - di incassare la somma di Euro 42,00 dovuta dalla Soc. Semplice Agricola AGRIMAV (codice soggetto 397781) - (P.Iva e C.F. 03640410043) a titolo di ratei mensili del canone demaniale per l'anno in corso (6/12) sull'accertamento n. 516/2026 del capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026 (Ben. n.128705);

8 - di incassare la somma di Euro 1.918,00 dovuta dalla Soc. Semplice Agricola AGRIMAV (codice soggetto 397781) - (P.Iva e C.F. 03640410043) a titolo di indennizzi sull'accertamento n. 516/2026 del capitolo n. 30555/2026 del bilancio finanziario gestionale 2026/2028, esercizio 2026 (Ben. n.128705);

9 - di dare atto che l'importo di Euro 150,00 per spese di istruttoria è stato introitato sul capitolo 31225/2026 accertamento contabile 519/2026 (versate con bonifico bancario).

Si attesta che l'accertamento richiesto non è stato già assunto con precedenti atti amministrativi e che la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non rientrante in una delle categorie in esso indicate.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Estensori

Luca Menardi (funzionario tecnico – istruttore)

Rossana Barisione (funzionario contabile - istruttore)

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)

Firmato digitalmente da Davide Mussa per Gianluca Comba

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. CNA1112_schemaDisciplinare.pdf
2. 20260605_25744_ParereAIPo_458-2026A_Cherasca-Alba-Agrimav.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale - Cuneo

Schema Disciplinare di concessione (pertinenza)

per occupazione demaniale in Comune di Alba (CN) – CNA1112

Rep. n. _____ **del** _____

Richiedente: Soc. Semplice Agricola AGRIMAV (P.Iva 03978810046) con sede legale in

_____ (CN) in _____ nella persona del Sig. _____

nato a _____ (CN) il _____

Art. 1 - Oggetto del disciplinare

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il rilascio della concessione per l'occupazione di una pertinenza demaniale ad uso agricolo (pioppeto).

La pertinenza risulta identificata catastalmente nel F° 21 antistanti alle particelle n. 263-264-265 lungo la sponda sx e alle particelle 58-190-192-267 lungo la sponda dx del T. Cherasca nel comune di Alba (CN) – superficie occupazione mq 3.610,00 come indicato nella documentazione allegata all'istanza di concessione.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente

Art. 2 - Prescrizioni

La Concessione per l'utilizzo del demanio idrico della pertinenza demaniale descritta nell'art.1 è compatibile con il buon regime idraulico del Torrente Cherasca come risulta dal parere idraulico favorevole dell'AIPO, e deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel parere stesso, allegato al presente provvedimento di concessione rilasciato con D.D. n. del .././... ed alle seguenti ulteriori condizioni:

- al fine di assicurare la stabilizzazione delle sponde e favorire il ripristino della vegetazione spontanea così come previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (art. 115), si richiama l'osservanza all'art. 96 del R.D. n. 523 del 25/07/1904, in particolare le piantagioni e lo smovimento del terreno, dovranno essere mantenuti ad una distanza non minore di m 4 dal ciglio superiore di sponda mentre per i manufatti e gli scavi a distanza non minore di m 10, anche nel caso in cui l'evoluzione naturale del corso d'acqua dovesse comportare dinamiche erosive tali da ridurre le attuali distanze;

- in caso di piene del corso d'acqua, nulla potrà essere richiesto all'Amministrazione Regionale in termini di indennizzo per i danni causati dagli eventuali fenomeni esondativi (allagamenti) ed erosivi (asportazione di parte del terreno per erosioni di sponda)

Art. 3 -Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per 9 anni dalla data della determina di concessione fino al **31/12/2034**

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale

sulla base della normativa vigente.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente. Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti.

Art. 5 - Canone

Il concessionario corrisponde alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, determinato sulla base della normativa regionale vigente e soggetto alle variazioni conseguenti a modifiche legislative e regolamentari. Il canone è stabilito, ad oggi, nella misura di € 83,00 (ottantatre/00) Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del 30° giorno. Per ritardi superiori a 30 gg. Si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal 31°

giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 -Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario ha prestato cauzione a favore della Regione di importo pari a € **166,00** (*Euro centosessantasei/00*).

Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, dall'anno successivo alla scadenza della concessione, mentre potrà essere trattenuto in tutto o in parte dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 -Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico dei concessionari.

Art. 8 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del codice civile, della normativa regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali

Per tutti gli effetti connessi a presente atto il concessionario elegge il proprio domicilio presso la sede legale della Soc. Semplice Agricola AGRIMAV - _____ (CN) . Il presente atto vincola fin d'ora i concessionari a tutti gli effetti di legge. Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Firma del concessionario

Per l'Amministrazione concedente

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Ing. Gianluca COMBA)

(firmato in digitale)



Prot. n. (*) _____

Alba, (*) _____

(*riportato nei metadati DoQui e nella relativa nota PEC di trasmissione)

Class. DoQui: 6.10.20.02/197.2020A/A

Regione Piemonte

Settore Tecnico Regionale - Cuneo

PEC: tecnico.regionale.cn@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: CNA1112 - Richiesta concessione demaniale per regolarizzazione occupazione di pertinenza demaniale del Torrente Cherasca ad uso agricolo - pioppeto (sup. mq 3.610 Rif. Catastale F° 21 antistanti particelle n.ri 265-264-268-269 lungo la sponda sx e nri 192-190-267-58) nel Comune di Alba (CN).

DITTA: Soc. Semplice Agr. AGRIMAV

Con riferimento alla nota trasmessa dalla Regione Piemonte, settore in indirizzo, in data 12/05/2026 al prot. n.22106 (acquisita al prot. AIPo al n.14853 in pari data) volta ad ottenere il parere di compatibilità idraulica di competenza di questa Agenzia in merito alle opere in oggetto;

VISTI:

- il R.D. 523/1904, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il PAI, le sue Norme di attuazione e le Direttive ad esse allegate;

PREMESSO che l'area demaniale nel Comune di Alba, sulla quale si chiede la concessione è posta in sponda destra e sinistra del Torrente Cherasca, compresa interamente in fascia B del Fiume Tanaro (sponda orografica destra);

CONSIDERATO che il presente provvedimento si intende accordato nei limiti dell'attività di polizia idraulica, ai sensi del R.D.523/1904 (Testo Unico sulle Opere Idrauliche);

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari in base alle vigenti norme di legge nazionali e regionali, in particolar modo per quanto riguarda gli aspetti ambientali e paesaggistici, il rispetto del Regolamento Forestale Regionale, la tutela della flora e fauna e la valutazione del rischio bellico, gli aspetti urbanistici e quelli relativi al vincolo idrogeologico;

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, PER QUANTO DI COMPETENZA AI SOLI FINI IDRAULICI,
AI SENSI del T.U. n. 523/1904**

alla concessione demaniale per occupazione area ad uso agricolo (mq. 3.610), lungo il Torrente Cherasca nel Comune di Alba, nella posizione e secondo le modalità indicate nella documentazione trasmessa in data 12/05/2026, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni e condizioni:

1. è fatto divieto assoluto di formare accessi definitivi in alveo, trasportare materiali inerti al di fuori dallo stesso e dalle aree demaniali in concessione, sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde e nelle immediate vicinanze, garantendo una "fascia tampone" di almeno 10 m dal ciglio superiore di sponda, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso e nelle aree demaniali in concessione materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi, con l'obbligo di ripristinare le pertinenze demaniali eventualmente interessate, salvo quanto diversamente autorizzato con il presente atto;

2. dove sono presenti soprassuoli naturaliformi, quali boschi o altre formazioni arboree, formazioni arbustive ed anche erbacee con specie in prevalenza autoctone, non è possibile la riconversione a coltura agricola. Pertanto, si richiede, nella fascia ripariale arborea-arbustiva esistente, di conservare le emergenze naturali presenti e possibilmente potenziarle;
3. l'autorizzazione si intende accordata per quanto illustrato negli elaborati presentati, agli atti dell'Agenzia;
4. il Richiedente, per come già sopra riportato, tiene sollevata ed indenne l'AIPO ed i suoi funzionari da ogni reclamo, ricorso, pretesa o molestia di chiunque (persona fisica o giuridica) si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione in dipendenza di danni, lesione di diritti e per qualsiasi altro motivo, non esclusi gli eventi di piena ed i suoi effetti;
5. il presente atto non sostituisce alcun'altra autorizzazione prevista dalle normative vigenti il cui rilascio dovrà essere richiesto agli Enti preposti;
6. ogni modifica a quanto riportato nella documentazione progettuale presentata ed autorizzata con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzata da questa Agenzia; l'esecuzione di opere difformi o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta Concessionaria;
7. per quanto non previsto nel presente parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica, avvertendo che la presente autorizzazione non vincola, ad alcuna servitù, l'Amministrazione concedente nei riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile;
8. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche;
9. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Richiedente agli obblighi impostigli dalla presente parere; in tale occasione, il Richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPO; in caso di inadempienza, la scrivente Agenzia provvederà in danno del Richiedente;
10. è compito del concessionario provvedere annualmente all'asportazione dei prodotti secchi, ovvero al recupero, dopo ogni evento di piena, dei materiali legnosi (tronchi, rami e ramaglie) lasciati alla deriva durante il deflusso della piena stessa;
11. rimane l'onere in capo al Richiedente, su richiesta dell'Autorità idraulica competente, di provvedere a proprie spese all'adeguamento delle aree, per ogni eventuale successiva esigenza connessa alla necessità di realizzare opere di manutenzione e/o difesa idraulica in alveo e/o sulle sponde e relative pertinenze idrauliche e nelle latitanti aree golenali (adeguamento e/o nuova realizzazione di arginature/opere di contenimento dei livelli idrici di piena) o alla modifica della vigente pianificazione di bacino;
12. resta esclusa ogni responsabilità da parte della scrivente Agenzia in ordine alla stabilità delle opere (caso di danneggiamento o crollo) in correlazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, in quanto resta obbligo del richiedente mantenere inalterata nel tempo la zona mediante la realizzazione di quelle opere che saranno, all'uopo, ritenute necessarie, sempre previa approvazione della competente Autorità idraulica;
13. in generale dovranno essere adottate tutte le necessarie misure per la sicurezza dei lavoratori operanti in cantiere, e dovrà essere prestata la massima attenzione in relazione al possibile pericolo in caso di innalzamento dei livelli idrici in alveo, provvedendo al relativo monitoraggio dei livelli stessi ed all'adozione delle necessarie misure di protezione civile, che dovessero rendersi necessarie. Le lavorazioni dovranno essere interrotte prima che i livelli idrici raggiungano valori incompatibili per la sicurezza, e l'accesso al cantiere dovrà essere interdetto a chiunque, sotto la vigilanza e cura della ditta esecutrice solidalmente con codesta Amministrazione che dovrà provvedere alle necessarie azioni volte alla verifica e adempimento delle suddette attività, tenendo in debito conto il possibile coinvolgimento delle relative area golenali

potenzialmente interessate da possibili fenomeni esondativi. Si dovrà prestare la massima attenzione, in generale, ai relativi livelli di allerta riportati nei bollettini di allerta metro-idrologica emessi dal Centro Funzionale della Regione Piemonte, adottando all'occorrenza tutte le necessarie misure di sicurezza che dovessero rendersi necessarie;

14. l'AIPo si riserva inoltre di ordinare direttamente alla Ditta richiedente qualsiasi successivo intervento si ritenga necessario per la corretta esecuzione dei lavori e/o ripristino dello stato dei luoghi, a giudizio insindacabile dell'AIPo stessa o della Regione Piemonte per quanto di propria competenza;
15. sia garantito al personale di questo Ufficio, che espleta il servizio di cui al T.U. 523/1904 e R.D. 2669/1937, l'accesso alle aree demaniali e alle relative pertinenze idrauliche demaniali, e sia sempre garantito, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
16. per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, ivi comprese quelle derivanti da attività di protezione civile connesse ad eventuali fenomeni di piena, il richiedente dovrà adattarsi alle mutate condizioni, anche successivamente all'esecuzione delle opere in oggetto, senza pretendere dall'Agenzia indennizzi di sorta.

Si rammenta, in ogni caso, che:

- resta comunque esclusa ogni responsabilità di AIPo, in ordine ad eventuali danni conseguenti agli interventi realizzati, rimanendo tale responsabilità a totale carico dello stesso richiedente. La presente, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale con particolare riguardo alla normativa di salvaguardia ambientale e antinquinamento;
- sono fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Richiedente e con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevata ed indenne l'AIPo ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente, non esclusi gli eventi di piena;
- in caso di eventuali piene del corso d'acqua, nulla potrà essere richiesto alla scrivente Agenzia in termini di indennizzo per i danni subiti dal Richiedente, causati dagli eventuali fenomeni esondativi ed erosivi, neanche per effetto di opere realizzate per la difesa idraulica.

Il presente nulla osta, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale.

Il presente Nulla Osta idraulico ha validità pari alla durata della concessione rilasciata dalla Regione Piemonte, a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni significative dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia d'intervento. Al verificarsi di tale evenienza, lo stesso N.O. è da ritenersi decaduto ed occorrerà procedere alla richiesta di una nuova autorizzazione idraulica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge presso il Tribunale delle Acque ai sensi degli artt. 140, 141 e 143 come previsto dal T.U. 1775/1937.

Il Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale
Dott. Ing. Luca Franzì
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.)